

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Organismo di Mediazione

REGOLAMENTO DI PROCEDURA E CODICE ETICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1- AMBITO DI APPLICAZIONE .

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in via amichevole, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e (o) statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPO II

L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE.

ARTICOLO 2- DISPOSIZIONI GENERALI .

1. L'Organismo di Mediazione ha sede ed opera nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino presso il Tribunale di Torino.
2. L'Organismo di Mediazione gestisce il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art. 1 comma 1, secondo le norme del presente regolamento.
3. L'Organismo di Mediazione non svolge funzioni arbitrali.
4. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria Amministrativa dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori, salva diversa specificazione.

ARTICOLO 3 - L'ELENCO DEI MEDIATORI.

1. Presso l'Organismo di Mediazione è depositato l'elenco dei mediatori che è altresì pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

2. L'inserimento nell'elenco dei Mediatori dell'Organismo avviene mediante selezione pubblica.

Possono, inoltre, su richiesta, essere nominati mediatori gli avvocati che per almeno un intero mandato abbiano svolto l'incarico di Coordinatore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio dell'Ordine, a seguito del parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, in ragione di particolari esigenze dell'Organismo stesso, potrà, inoltre, nominare mediatori avvocati iscritti all'Albo da almeno 15 anni di comprovata esperienza sia teorica e sia pratica nel campo della mediazione, nel rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento.

3. L'Organismo tende a mantenere un numero congruo di mediatori iscritti e proporzionale ai procedimenti di mediazione depositati.

4. L'Organismo consente gratuitamente ai propri mediatori e agli avvocati iscritti al Foro di Torino il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3 lett. b) del DM 180/2010 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con le problematiche connesse alla gestione di ogni singola procedura di mediazione e previo assenso delle parti. In particolare consente ai predetti la possibilità di assistere ai casi di mediazione trattati dal medesimo Organismo. I tirocinanti sono tenuti a rispettare il presente Regolamento e sono vincolati ai medesimi obblighi del mediatore.

ARTICOLO 4 - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.

1. La Segreteria Amministrativa dell'Organismo si occupa del servizio di mediazione ed ha sede nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino presso il Tribunale di Torino.

2. I dipendenti dell'Ordine che operano presso la Segreteria Amministrativa devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione. E' fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori o di difensori.

3. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

5. La Segreteria Amministrativa tiene un registro informatico, con le annotazioni, per ogni procedimento, relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

6. La Segreteria Amministrativa conserva il verbale di accordo della mediazione in apposito archivio; conserva, inoltre, per tre anni dalla data di conclusione del procedimento esclusivamente la domanda, la

dichiarazione di partecipazione, la dichiarazione di adesione, i verbali degli incontri. Le parti devono provvedere a ritirare i propri documenti presso la Segreteria Amministrativa alla conclusione del procedimento.

CAPO III

IL MEDIATORE.

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente Regolamento, delle norme di legge e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo. Il rispetto degli obblighi deontologici è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori.
3. Il mediatore non può svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
4. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione presso la sede dell'Organismo di Mediazione, salvo diversa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo stesso, su richiesta delle parti.
5. Il mediatore designato deve dare pronto riscontro ad ogni richiesta organizzativa dell'Organismo.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI.

1. Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:
 - a) non avere riportato condanne definitive o a pena detentiva per delitti non colposi;
 - b) non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento;
 - e) aver superato, per i mediatori di nuova nomina, apposita procedura di selezione pubblica, ovvero avere i requisiti di cui all'art. 3 comma 2 parte seconda del presente Regolamento;
 - f) possedere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, e successive modifiche;

g) essere iscritto nell'albo degli Avvocati di Torino, salvo quanto previsto all'art. 3 dello Statuto dell'Organismo;

h) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;

i) non essere iscritto ad altro elenco dei mediatori presso alcun organismo di mediazione eccezion fatta per quelli ai quali partecipano l'Ordine degli Avvocati di Torino e/o gli Ordini del Distretto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto dell'Organismo, ovvero ad Organismi Camerali.

2. Il Mediatore che intende conseguire l'iscrizione di cui agli elenchi di cui all'art. 3, comma 3, sezione B, del d.m. 18 ottobre 2010 n. 180 e succ. mod., deve depositare presso l'Organismo la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

3. L'esercizio dell'azione penale per delitto non colposo, l'approvazione di capo d'incolpazione disciplinare e la sospensione cautelare dall'attività di avvocato precludono l'iscrizione.

4. E' requisito per la permanenza nell'elenco dei mediatori possedere la specifica formazione ed i necessari aggiornamenti richiesti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI .

1. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo dispone la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;

b) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato.

2. Nel caso di apertura di procedimento disciplinare la sospensione potrà essere disposta dal Consiglio Direttivo.

3. La sospensione cautelare viene revocata:

a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento penale;

b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irrogino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

4. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) nel caso di grave inosservanza delle norme di legge e del Regolamento dell'Organismo;

c) qualora l'accordo risulti contrario ai principi di ordine pubblico, o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale;

d) nei casi di riduzione del numero di mediatori ad opera del Consiglio Direttivo.

5. Le conseguenze della sospensione e/o della cancellazione sui procedimenti in corso sono disciplinate dall'art. 10 comma 3 del Regolamento dell'Organismo.

6. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quant'altro previsto nel presente regolamento.

7. Salvo i casi di cui al comma 4 lettere a) e d) del presente articolo, del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il Consiglio dell'Ordine di appartenenza al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

8. I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo. I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione vengono assunti previa audizione del mediatore.

9. Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico. E' ammessa altresì la sospensione su richiesta motivata del mediatore.

ARTICOLO 8 - DOVERI DI IMPARZIALITA' E DI EVITARE INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI.

1. Il mediatore non può assumere l'incarico:

- a) nei casi previsti dagli articoli 24 e 62 del codice deontologico forense;
- b) in ogni altro caso previsto dall'art. 815 codice di procedura civile;
- c) in ogni altra situazione in cui possa esserne compromessa l'imparzialità o l'indipendenza dalle parti.

2. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:

- a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
- b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
- c) di percepire compensi o regalie direttamente dalle parti;
- d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.

3. Il mediatore designato s'impegna a informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di qualsiasi possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste, ivi compresa l'appartenenza ad Associazioni di categoria e/o la partecipazione a tali Associazioni di categoria in funzione di consulente e/o a qualsivoglia altro titolo.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere la seguente dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento: *"In relazione all'affare assegnatomi dall'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine di Torino dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità, l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di avere prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a Codesto Organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni"*.

5. L'accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;

b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;

c) ha rilevanza deontologica rispetto alle dichiarazioni rese.

6. I magistrati onorari, i giudici di pace ed i membri del Consiglio dell'Ordine di Torino non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.

ARTICOLO 9 - LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE.

1. Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti nell'elenco dell'Organismo. La designazione, salvo casi specifici portati all'attenzione del Consiglio Direttivo da una delle parti, avviene a rotazione in base allo scorrimento della lista, seguendo l'ordine alfabetico. Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l'incarico per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, o per altra motivata ragione, l'incarico è assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco. Al mediatore che ha rinunciato all'incarico esclusivamente per i suddetti motivi è assegnato l'incarico successivo.

2. Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco ai fini della sua eventuale designazione da parte del Consiglio Direttivo.

3. In caso di sostituzione del mediatore ai sensi del successivo art. 10 il Consiglio Direttivo nomina un altro mediatore ai sensi del primo comma.

4. E' facoltà del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi indicati al comma 1, derogare ai predetti criteri laddove si ravvisino straordinarie, oggettive e comprovate ragioni di merito e di opportunità, ovvero nei casi in cui la materia richiede le competenze specifiche di cui all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10- LA SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.

1. Su istanza motivata di parte, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione del mediatore, previa sua audizione.

2. Il mancato rispetto da parte del mediatore degli obblighi che a lui fanno capo ne comporta, previa audizione, l'immediata sostituzione, salvo quanto previsto all'art. 7.

3 Il Consiglio Direttivo provvede parimenti alla nomina di un altro mediatore ai sensi dell'art. 9:

a) qualora il mediatore designato nel corso del procedimento rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Consiglio Direttivo medesimo;

b) nei casi di sospensione e di cancellazione di cui all'art. 7.

CAPO IV

IL PROCEDIMENTO.

ARTICOLO 11 - INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma I, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche, al procedimento di mediazione si accede mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo, che protocolla la domanda apponendo la data e l'ora di deposito della stessa. La domanda deve essere corredata da una copia per la Segreteria.

2. La parte invitata che intenda partecipare al primo incontro ex art. 8 comma 1 d. lgs. 28/2010 e succ. mod. lo comunica con le modalità e i termini di cui al successivo art. 13 c 4.

3. La domanda e la dichiarazione di partecipazione della parte invitata devono indicare i dati dell'avvocato che assiste la parte, salva la facoltà di nomina sino al primo incontro innanzi al mediatore.

4. È ammessa la formazione, la comunicazione e il deposito della domanda di mediazione e della dichiarazione di partecipazione al primo incontro mediante documento informatico.

L'attività di trasmissione, comunicazione e deposito del documento informatico è effettuata per via telematica attraverso il sistema di posta elettronica certificata (PEC).

5. L'individuazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. La parte che dichiara di partecipare al primo incontro può estenderne l'oggetto ad ogni altra questione, anche non connessa a quella oggetto della domanda, purché vertente su diritti disponibili.

6. La domanda di mediazione e la dichiarazione di partecipazione al primo incontro devono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo con l'indicazione:

a) dell'Organismo;

b) dei dati identificativi delle parti, del loro codice fiscale e del loro indirizzo;

c) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;

d) della clausola di mediazione, laddove esistente;

e) dei dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo;

f) del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;

g) dell'eventuale indicazione, motivata, delle ragioni di deroga alle disposizioni regolamentari per designazione del mediatore.

7. La sottoscrizione della domanda di mediazione e della dichiarazione di partecipazione al primo incontro devono essere corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Nell'ipotesi in cui gli atti introduttivi vengano depositati da un rappresentante deve essere depositata idonea procura con firma autenticata da pubblico ufficiale, ovvero i documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza oltre a copia dei documenti di identità e del codice fiscale del rappresentante e del rappresentato.

8. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti.

9. L'adesione delle parti alla mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, salvo revisione del Consiglio Direttivo dell'Organismo.

ARTICOLO 12- DIRITTO DI ACCESSO.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, le parti hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del procedimento di mediazione, che l'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

2. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti ed i documenti depositati dalle parti, oltre ai verbali di mediazione, di cui le parti potranno richiederne copia previo rimborso dei relativi costi.

ARTICOLO 13- AVVIO DEL PROCEDIMENTO E NORME DI PARTECIPAZIONE.

1. La Segreteria Amministrativa dell'Organismo:

a) al momento del deposito verifica la conformità della domanda ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento;

b) appone la data e l'ora del deposito ed annota la domanda nell'apposito registro;

c) comunica al difensore della parte a mezzo PEC, ovvero alla parte personalmente nel caso di cui all'art. 11 comma 3 del presente Regolamento, il nominativo del mediatore designato, il giorno, l'ora ed il luogo del primo incontro di mediazione, il termine fissato per la comunicazione all'altra parte nonché il termine per quest'ultima per comunicare la propria partecipazione, l'ammontare delle indennità dovute nel caso di prosecuzione della procedura ex art. 8 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche;

d) nella medesima comunicazione: dà avviso che le parti, salvo quanto previsto al successivo comma 6 lettere d) ed e), devono partecipare agli incontri personalmente o mediante un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti munito di procura specificamente rilasciata per la mediazione; avverte le parti che al

primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato e che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, si potranno verificare le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche; informa che, nei casi di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2, del medesimo decreto, il mediatore svolge il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di partecipazione della parte chiamata in mediazione, e che la Segreteria dell'Organismo in tal caso rilascia copia conforme del verbale di conclusione del procedimento;

e) ai fini delle suddette comunicazioni, l'indirizzo elettronico certificato del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

2. E' onere della parte istante comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel termine fissato dalla Segreteria Amministrativa, la domanda di mediazione depositata, nonché la comunicazione di cui al precedente comma 1 lettere c) e d).

3. Al fine di impedire le decadenze ed interrompere le prescrizioni, la parte istante ha facoltà di comunicare con forma comprovante l'avvenuta ricezione alle parti invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, la sola domanda di mediazione depositata, previa richiesta di copia autenticata alla Segreteria Amministrativa, riservandosi di comunicare la data fissata dall'Organismo per il primo incontro di mediazione.

4. La parte invitata che intenda partecipare al primo incontro ex art. 8 comma 1 d. lgs. 28/2010 e succ. mod. lo comunica in forma scritta alla parte che ha avviato la mediazione ed alla Segreteria dell'Organismo, con congruo preavviso, avvalendosi dell'apposito modulo in uso presso l'Organismo.

5. Se la parte invitata è un Condominio, qualora i termini di comparizione per il primo incontro non consentano all'amministratore di acquisire, ai sensi dell'art. 71 quater comma III disp. att. cod. civ., la delibera assembleare che lo legittima alla partecipazione, il mediatore, a fronte di istanza scritta dell'amministratore inoltrata con congruo preavviso via PEC all'Organismo ed al difensore della parte che ha avviato il procedimento, disporrà idonea proroga della prima comparizione, che verrà comunicata, alle parti, dalla Segreteria dell'Organismo. L'istanza di proroga, ai sensi dell'art. 71 quater IV comma disp. att. Cod. Civ., potrà essere formulata, in alternativa, anche mediante comparizione dell'amministratore al primo incontro; quest'ultima modalità dovrà essere seguita qualora vi siano delle altre parti invitate che non abbiano trasmesso il modulo di adesione alla procedura, di cui al precedente comma 4, con conseguente impossibilità, per la Segreteria dell'Organismo, di comunicare loro il differimento.

6. Con riferimento al procedimento di mediazione sono dettate le seguenti regole:

a) agli incontri di mediazione deve partecipare la parte personalmente o tramite un rappresentante che, anche qualora sia il difensore della stessa, deve essere munito di delega specifica per il procedimento di mediazione ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata;

b) il mediatore avverte le parti dell'eventuale necessità o opportunità di coinvolgere terzi nel procedimento di mediazione, quando la loro partecipazione è necessaria ai fini dell'efficacia dell'eventuale accordo;

c) al primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione e invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso di adesione delle parti, prosegue con lo svolgimento effettivo;

- NE - G.P.U.
- MINISTRO
- d) fatto salvo quanto previsto per la mediazione delegata all'art 15 del (codesto) presente Regolamento, al primo incontro la dichiarazione di voler proseguire o di non voler proseguire nella mediazione oltre il primo incontro (c.d. adesione o di non adesione alla mediazione) deve essere resa dalla parte personalmente ovvero deve risultare da dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte stessa la cui firma sia autenticata dal difensore;
 - e) viceversa la sottoscrizione dell'accordo in mediazione deve essere effettuata dalla parte personalmente ovvero da un rappresentante munito di procura, con firma autenticata da pubblico ufficiale, a transigere e conciliare la mediazione instaurata;
 - f) la forma scritta è richiesta per la proposizione della domanda, per la dichiarazione di partecipazione al primo incontro della parte invitata, per l'adesione delle parti allo svolgimento della mediazione oltre il primo incontro, per la redazione della proposta da parte del mediatore, per i verbali;
 - g) la trattazione durante le riunioni comuni e le sessioni separate avviene solo in forma orale;
 - h) ciascuna parte, fermo il divieto di utilizzabilità nell'eventuale giudizio, può prendere appunti per se stessa, ma non può chiedere la sottoscrizione delle altre parti o del mediatore, né registrare la riunione;
 - i) il mediatore non ha potere decisionale, che rimane riservato alle parti, ed il suo compito è quello di promuovere la composizione bonaria della controversia, facilitando nelle riunioni, sia separate che comuni, la negoziazione tra le parti;
 - j) non sono ammessi dalle parti e dai loro difensori atteggiamenti dilatori;
 - k) le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla;
 - l) il mediatore, salvo il caso di cui all'art. 15 del presente Regolamento, solo su concorde richiesta delle parti e solo a seguito della precisazione delle rispettive domande, formula loro la proposta di conciliazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche, previo avvertimento circa le conseguenze di cui all'art. 13, commi 1 e 2, dello stesso decreto;
 - m) il verbale negativo e l'eventuale proposta del mediatore non possono contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, e neppure riportare la proposta transattiva eventualmente formulata da una parte o indicare le ragioni del mancato accordo, salvo che tutte le parti concordino sulla verbalizzazione a verbale;
 - n) non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

ARTICOLO 14- PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo, salvo autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo per specifici motivi.
2. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.

3. Il mediatore preliminarmente verifica che la questione a lui sottoposta non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso rimette il procedimento al Consiglio Direttivo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

4. La proposta formulata dal mediatore, ai sensi dell'art. 13 comma 5 lett. l) del presente Regolamento, viene inoltrata per il tramite della Segreteria Amministrativa e le parti hanno sette giorni per comunicare per iscritto alla Segreteria Amministrativa la loro accettazione.

5. Salvo diverso ed espresso accordo delle parti, la proposta del mediatore non può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

6. La Segreteria dell'Organismo trasmette la proposta del mediatore su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

7. Nelle materie che richiedono specifiche competenze il mediatore può chiedere al Consiglio Direttivo di nominare un mediatore ausiliario che tali competenze possieda, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 lettera g) del presente Regolamento, con possibilità di avvalersi di mediatori iscritti presso altri Organismi istituiti dai Consigli degli Ordini Professionali. L'indennità rimane comunque fissa ai sensi dell'art. 20 comma 6 del Regolamento.

8. Il mediatore, su concorde istanza delle parti, richiede al Consiglio Direttivo dell'Organismo la nomina di un esperto, da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici iscritti nell'Albo di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, istituito presso il Tribunale di Torino o di altri Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Torino. La nomina è subordinata all'impegno dalle parti di sostenerne gli oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso dell'esperto viene determinato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo e non può eccedere la metà dell'indennità complessivamente dovuta per il procedimento di mediazione, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo per le questioni di particolare complessità ovvero fatto salvo il diverso accordo tra le parti e l'esperto.

In ogni caso è facoltà delle parti, di comune accordo, di scegliere e nominare loro stesse un esperto; in tal caso il compenso dell'esperto è rimesso alla libera pattuizione tra le parti e l'esperto.

9. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d'incompatibilità e d'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

10. All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta.

11. Il verbale di mediazione può contenere l'espresso consenso di tutte le parti all'utilizzabilità in giudizio della perizia nonché, all'esito del deposito della stessa, l'accettazione delle conclusioni in essa contenute.

ARTICOLO 15 - MEDIAZIONE DELEGATA.

1. Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice le parti depositano copia dei fascicoli di parte e dei verbali di causa; il mediatore tiene conto delle indicazioni date dal Giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione delegata e, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 13 c. 5 lett. l) del presente Regolamento, su richiesta dal Giudice delegante formula la proposta di conciliazione di cui all'art. 11 del d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

2. Al primo incontro, la dichiarazione di voler proseguire o di non voler proseguire nella mediazione oltre il primo incontro (adesione o di non adesione alla mediazione) deve essere resa dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura autenticata da pubblico ufficiale.

3. Il verbale negativo e l'eventuale proposta del mediatore non possono contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso non potrà essere riportata la proposta transattiva eventualmente formulata da una parte, né potranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.

4. Il mediatore non può riferire al Giudice delegante alcunché in ordine alle posizioni, alle dichiarazioni ed all'atteggiamento assunto dalle parti nel procedimento di mediazione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o da lui, salvo diverso accordo tra le parti.

ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA, INUTILIZZABILITA' E SEGRETO PROFESSIONALE.

1. Al mediatore, alle parti ed a tutti coloro che intervengono al procedimento è fatto divieto di divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale della Segreteria Amministrativa sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

2. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso di entrambe le parti. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di interrogatorio formale o di giuramento decisorio.

3. Le parti non possono chiamare il mediatore, il personale di segreteria dell'Organismo, i mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione o dedurre interrogatorio formale sugli stessi.

ARTICOLO 17 - ESITO DEL PROCEDIMENTO.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche, il procedimento si considera concluso, quando:

a) una o alcune delle parti non partecipano senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, non prestano l'assenso alla prosecuzione della procedura di mediazione ex art. 8 del decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche o non compaiono senza giustificato motivo ad un successivo incontro;

b) le parti raggiungono un accordo;

- AVVOCATI
- c) le parti non raggiungono un accordo;
 - d) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore.

2. Di ogni incontro di mediazione è redatto verbale da parte del mediatore. Il verbale viene sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore che certifica l'autografia delle firme delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

3. Nelle ipotesi di cui al primo comma, lettera a), il mediatore indica nel verbale, anche ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera d) del D.M. 180/2010 e succ. modif., che il procedimento si è concluso per rinuncia ovvero con esito negativo per la mancata partecipazione di una o di alcune delle parti ovvero per il mancato consenso ex art. 8 del decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche.

Su richiesta della parte il mediatore fa constare a verbale le ragioni del mancato consenso della stessa alla prosecuzione della mediazione.

4. Nell'ipotesi di cui al primo comma lettera b) il verbale contiene l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti e l'eventuale attestazione e certificazione degli avvocati in ordine alla conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico ex art. 12 del decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche.

5. Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti è depositato presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo. Tutti gli oneri fiscali derivanti dallo stesso sono assolti dalle parti. L'Organismo rilascia alle parti che gliene fanno richiesta copia del verbale di accordo.

6. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera c), il mediatore indica nel verbale che il procedimento si è concluso per mancato accordo

7. Nell'ipotesi di cui al primo comma lettera d) il mediatore riporta a verbale la proposta e l'adesione o la mancata adesione alla stessa delle parti, e solo su concorde richiesta delle parti ne indica le rispettive ragioni.

ARTICOLO 18- VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento.

2. La scheda viene conservata dall'Organismo e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, è trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro degli organismo di mediazione, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

ARTICOLO 19- DURATA DEL PROCEDIMENTO.

1. Il procedimento non può avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale, ai sensi di cui all'art. 6 comma 1 D. Lgs. 28/2010 e succ. modif. . Le parti, tuttavia, possono

concordemente derogare al predetto termine assumendosi ogni responsabilità in merito, nessuna esclusa, con piena manleva del mediatore e dell'Organismo di Mediazione.

CAPO V

LE INDENNITA'.

ARTICOLO 20- SPESE AMMINISTRATIVE DI AVVIO E INDENNITA'

1. Salvo diverse previsioni di legge, per le spese amministrative di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di Euro 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento del deposito della dichiarazione di partecipazione ovvero al primo incontro.

2. A titolo di indennità è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento. Fatto salvo il vincolo di solidarietà, l'indennità deve essere versata da ciascuna parte al momento dell'accettazione della mediazione ovvero entro e non oltre il termine fissato dal mediatore nel verbale ed in ogni caso prima del rilascio di copia del verbale della mediazione. Il valore della lite, in base al quale è individuato lo scaglione di riferimento e, conseguentemente, l'ammontare dell'indennità, è determinato a norma del codice di procedura civile dalle parti e può essere rettificato dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione del mediatore.

3. L'importo dell'indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella di cui al comma precedente, è aumentato o ridotto nelle misure e nei casi previsti dall'art. 16 del D.M. 16 ottobre 2010 n. 180 così come modificato dal D.M. 6 luglio 2011 n. 145 e dal D.M. 139/2014.

In particolare, ex art. 16 comma 4 D.M. 180/2010 e succ. modif.:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto nel caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n.28/2010 e successive modifiche;
- d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2, del d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

4. In ogni caso se nel corso del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti il Consiglio Direttivo, su segnalazione del Mediatore, ridetermina l'importo dell'indennità dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

5. L'indennità rimane fissa indipendentemente dal numero di incontri svolti ed anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

6. Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, il Consiglio Direttivo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 euro e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, il Consiglio Direttivo, su segnalazione del Mediatore, ridetermina l'indennità dovuta secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7. Le parti che hanno prestato il consenso ex art. 8 comma 1 del decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche sono tenute in via solidale al pagamento integrale delle indennità. E' fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di versare anche per l'altra parte le spese amministrative del procedimento e l'indennità. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte

ARTICOLO 21- INDENNITA' PER I NON ABBIENTI.

1. Le parti che versino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono tenute a corrispondere le spese amministrative di avvio mentre sono esonerate dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo. A tal fine sono tenute a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

2. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, l'Organismo riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al patrocinio per i non abbienti.

3. Il beneficio dell'ammissione al patrocinio per i non abbienti verrà revocato nel caso in cui, all'esito del procedimento di mediazione, alla parte ammessa al beneficio venga riconosciuta una somma che comporti il superamento del limite reddituale previsto *ex lege* per la concessione del beneficio.

4. Tali disposizioni si applicano quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

5. L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, nel quale annota i procedimenti di cui ai commi 1 e 2. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. Il Consiglio dell'Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuo, il riconoscimento di un'indennità

da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al presente articolo sino a concorrenza dell'importo di eventuali attività residue.

CAPO VI

NORMA DI CHIUSURA E TRANSITORIE

ARTICOLO 22 - NORMA DI CHIUSURA.

1. Per quant'altro non previsto dal presente Regolamento si applica il decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche ed il D.M. 180/2010 e successive modifiche.

ART. 23 - MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO.

1. Ogni modifica del Regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche.

2. Ogni modifica del Regolamento diviene efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia avanzato rilievi.

TABELLA DELLE INDENNITÀ PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE

Valore della lite	Indennità per ciascuna parte
Fino ad € 1.000,00	€ 43,34 + IVA
Da € 1.000,01 ad € 5.000,00	€ 86,67 + IVA
Da € 5.000,01 ad € 10.000,00	€ 160,01 + IVA
Da € 10.000,01 ad € 25.000,00	€ 240,01 + IVA

Da € 25.000,01 ad € 50.000,00	€ 400,02 + IVA
Da € 50.000,01 ad € 250.000,00	€ 666,70 + IVA
Da € 250.000,01 ad € 500.000,00	€ 1.000,00 + IVA
Da € 500.000,01 ad € 2.500.000,00	€ 1.900,00 + IVA
Da € 2.500.000,01 ad € 5.000.000,00	€ 2.600,00 + IVA
Oltre € 5.000.000,01	€ 4.600,00 + IVA



TABELLA DELLE INDENNITÀ PER MEDIAZIONI VOLONTARIE

Valore della lite	Indennità per ciascuna parte
Fino ad € 1.000,00	€ 65,00 + IVA
Da € 1.000,01 ad € 5.000,00	€ 130,00 + IVA
Da € 5.000,01 ad € 10.000,00	€ 240,00 + IVA
Da € 10.000,01 ad € 25.000,00	€ 360,00 + IVA
Da € 25.000,01 ad € 50.000,00	€ 600,00 + IVA
Da € 50.000,01 ad € 250.000,00	€ 1.000,00 + IVA
Da € 250.000,01 ad € 500.000,00	€ 2.000,00 + IVA
Da € 500.000,01 ad € 2.500.000,00	€ 3.800,00 + IVA
Da € 2.500.000,01 ad € 5.000.000,00	€ 5.200,00 + IVA
Oltre € 5.000.000,01	€ 9.200,00 + IVA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
TORINO, LI 03/12/2018

IL COORDINATORE DELL'O. d. M.
(Avv. Teresa BEZIO RIGONALI DI BELLINO)